



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1149 DEL 30/09/2026

**OGGETTO: SALITA DANTE CONTE
TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL TRANSITO
PEDONALE PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE -
RIFACIMENTO SCALINATA - PROROGA ORM 1032/2026**

IL DIRIGENTE

Premesso che la società Cosme SpA ha presentato istanza, PG/2026/490790 del 24/09/2026, con la quale ha richiesto l'emissione di una proroga del provvedimento di modifica della viabilità, atto ORM 1032/2026 del 27/08/2026, mantenendo invariate le prescrizioni viabilistiche in esso contenute, nel territorio del Municipio II – Centro Ovest, per la manutenzione straordinaria di rifacimento di un tratto di “creuza”;

Preso atto delle motivazioni per cui è richiesta la proroga:

- in quanto nel corso delle lavorazioni di riqualificazione della scalinata è stato riscontrato uno stato di degrado superiore a quanto rilevabile in sede di sopralluogo preliminare, rendendo necessario procedere con la riqualificazione di uno scalino alla volta oltre ad ulteriori lavorazioni di ripristino al fine di garantire la regola dell'arte;

Preso atto

- che trattasi di lavori di manutenzione straordinaria non programmabile e parziali rifacimenti anche a carattere di urgenza degli spazi urbani pubblici, in ambito territoriale di competenza dei Municipi del Comune di Genova finalizzati ad opere di adeguamento, all'eliminazione di situazioni di pericolo, igiene e decoro alla cittadinanza per garantirne la regolare fruizione; mediante Accordo Quadro (DD7444 del 15/12/2025);
- dell'Ordine di servizio n°2 del 27/07/2026 della Direzione Viaria Infrastrutture Opere Pubbliche Manutenzione e Verde Pubblico del Municipio 2 – Centro Ovest, rivolto alla società richiedente per l'esecuzione del rifacimento della “creuza” in oggetto;

Preso atto del contributo istruttorio trasmesso dal Municipio II – Centro Ovest tramite



email in data 29/09/2026, acquisita agli atti e valutata ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Preso atto del contributo istruttorio trasmesso dal Distretto II di Polizia Locale territorialmente competente tramite email in data 29/09/2026, acquisita agli atti e valutata ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Richiamato pertanto l'atto ORM 1032/2026 del 27/08/2026 e ritenuto di dover provvedere a rinnovare questa regolamentazione stradale temporanea;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà, per la tipologia d'intervento, la necessità di interdire il transito pedonale nel tratto di scalinata oggetto dell'intervento;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale così come quella delle maestranze impegnate nell'opera;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo "*PST_creuzza salita Dante Conte*" presentato dall'impresa esecutrice;

Visto inoltre

- le valutazioni di polizia stradale espresso ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*", artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "*disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "*i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*"

ORDINA

Per quanto sopra esposto l'Ordinanza Dirigenziale di Mobilità n. 1032 del 27/08/2026 è

prorogata fino al **31/10/2026** con le medesime modalità e condizioni di seguito riportate:

in **salita Dante Conte**, nel tratto di scalinata compreso tra i punti luce denominati U25 e U24, in adiacenza allo stacco di via M. Fanti, è stabilita la seguente prescrizione:

- divieto di transito pedonale.

Sarà cura della ditta incaricata dei lavori affiggere idonea segnaletica stradale, anche di preavviso, onde dare notizia all'utenza circa le variazioni alla viabilità in atto ed oscurare la segnaletica esistente che risulti in contrasto con la regolamentazione temporanea prevista.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "*Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

È fatto obbligo al richiedente, al termine dei lavori e per tutta la durata del cantiere, di provvedere al ripristino ed al mantenimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale interessata dalla manomissione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "*Disciplinare tecnico ripristini stradali*" approvato con D.D. n. 4020 del 13/07/2026, Allegato 1, paragrafi 2.5 "*Ripristino segnaletica stradale e sicurezza*" e 2.6 "*Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica*".



Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione, nonchè al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento;

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.





FOTO 1: AREA DI INTERVENTO OGGETTO DI CHIUSURA PER 40 METRI. TRATTO PEDONALE – SALITA DANTE CONTE



= SALITA OGGETTO DI CHIUSURA – AREA DI INTERVENTO